

CONTRIBUTI DOVUTI ALLA CASSA EDILE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA

LUGLIO 2019

IMPRESE DEL GRUPPO A)

	Impresa	Lavoratore	Totale
- Anzianità professionale edile ordinaria (◆)	3,610%	-----	3,610%
- Fondo MIPI	0,100%	-----	0,100%
- Fondo per la formazione dei giovani imprenditori edili industriali	0,150%	-----	0,150%
- Istruzione professionale	1,000%	-----	1,000%
- Fondo per la sicurezza (*)	0,180%	-----	0,180%
- Fondo prepensionamenti (ex Fondo lavori usuranti e pesanti)	0,200%	-----	0,200%
- Quota territoriale adesione contrattuale	0,741%	0,741%	1,482%
- Quota nazionale adesione contrattuale	0,222%	0,222%	0,444%
- Previdenze sociali	2,083%	0,417%	2,500%
TOTALE A	8,286%	1,380%	9,666%
- Fondo nazionale assistenza sanitaria (**)	0,350%	-----	0,350%
- Fondo incentivo all'occupazione (***)	0,100%	-----	0,100%
TOTALE B	8,736%	1,380%	10,116%

(◆) Percentuale in vigore dal 1° aprile 2019

(*) Con un massimale di versamento di **euro 1.500,00 annui** per impresa.

(**) Contributo dovuto sulle ore lavorate, con un minimo di 120 ore, da calcolare esclusivamente sulle seguenti voci retributive: minimo di paga base, indennità territoriale, ex indennità di contingenza.

(***) Contributo dovuto per le ore effettivamente lavorate e da calcolarsi su: minimi retributivi (sempre quelli in vigore alla data del 1° luglio 2018), ex indennità di contingenza ed indennità territoriale di settore.

Il coefficiente da applicarsi sull'imponibile Cassa Edile utile per aumentare del 15% ai fini contributivi l'imponibile INPS ed INAIL è pari a **0,759%**.

N.B. Nella tabella sono stati riportati il totale parziale (TOTALE A) e il totale finale (TOTALE B) al solo scopo di evidenziare le specifiche basi di calcolo dei contributi dovuti al Fondo nazionale assistenza sanitaria e al Fondo incentivo all'occupazione rispetto agli altri contributi, come precisato nelle rispettive note sopra indicate.

CONTRIBUTI DOVUTI ALLA CASSA EDILE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA

LUGLIO 2019

IMPRESE DEL GRUPPO B)

Imprese con **1.800 o più ore** mediamente accantonate nell'anno di bilancio precedente, **iscritte** alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza **da almeno 60 mesi** e che **abbiano** sempre **provveduto con regolarità** a tutti gli adempimenti ed al versamento del dovuto.

	Impresa	Lavoratore	Totale
- Anzianità professionale edile ordinaria	3,000%	----	3,000%
- Fondo MIPI	0,100%	----	0,100%
- Fondo per la formazione dei giovani imprenditori edili industriali	0,150%	----	0,150%
- Istruzione professionale	1,000%	----	1,000%
- Fondo per la sicurezza (*)	0,180%	----	0,180%
- Fondo prepensionamenti (ex Fondo lavori usuranti e pesanti)	0,200%	----	0,200%
- Quota territoriale adesione contrattuale	0,741%	0,741%	1,482%
- Quota nazionale adesione contrattuale	0,222%	0,222%	0,444%
- Previdenze sociali	2,083%	0,417%	2,500%
TOTALE A	7,676%	1,380%	9,056%
- Fondo nazionale assistenza sanitaria (**)	0,350%	----	0,350%
- Fondo incentivo all'occupazione (***)	0,100%	----	0,100%
TOTALE B	8,126%	1,380%	9,506%

(*) Con un massimale di versamento di **euro 1.500,00 annui** per impresa.

(**) Contributo dovuto sulle ore lavorate, con un minimo di 120 ore, da calcolare esclusivamente sulle seguenti voci retributive: minimo di paga base, indennità territoriale, ex indennità di contingenza.

(***) Contributo dovuto per le ore effettivamente lavorate e da calcolarsi su: minimi retributivi (sempre quelli in vigore alla data del 1° luglio 2018), ex indennità di contingenza ed indennità territoriale di settore.

Il coefficiente da applicarsi sull'imponibile Cassa Edile utile per aumentare del 15% ai fini contributivi l'imponibile INPS ed INAIL è pari a **0,668%**.

N.B. Nella tabella sono stati riportati il totale parziale (TOTALE A) e il totale finale (TOTALE B) al solo scopo di evidenziare le specifiche basi di calcolo dei contributi dovuti al Fondo nazionale assistenza sanitaria e al Fondo incentivo all'occupazione rispetto agli altri contributi, come precisato nelle rispettive note sopra indicate.

CONTRIBUTO DOVUTO PER GLI IMPIEGATI E I QUADRI AL FONDO SANITARIO NAZIONALE

IMPIEGATI E QUADRI	Stipendio minimo mensile dal 1° luglio 2019	Premio di produzione dal 1° gennaio 2011	Ex indennità di contingenza dal 1° novembre 1991	TOTALE	Contributo mensile al Fondo Sanitario Nazionale (0,26%) (*)
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
7° livello - quadri e 1ª categoria super	1.740,71	379,43	544,15	2.664,29	6,93
6° livello - 1ª categoria	1.566,63	347,35	539,96	2.453,94	6,38
5° livello - 2ª categoria	1.305,52	288,74	533,68	2.127,94	5,53
4° livello - Impiegati di 4° livello	1.218,51	261,62	531,58	2.011,71	5,23
3° livello - 3ª categoria	1.131,46	241,22	529,49	1.902,17	4,95
2° livello - 4ª categoria	1.018,32	215,94	526,76	1.761,02	4,58
1° livello - 4ª categoria primo impiego	870,36	185,64	523,20	1.579,20	4,11

Per gli **impiegati e i quadri** è dovuto, a carico delle imprese, un **contributo mensile al Fondo nazionale assistenza sanitaria integrativa pari allo 0,26%** calcolato su: stipendio minimo, premio di produzione ed ex indennità di contingenza. Tale contributo può essere versato dalle imprese alla Cassa Edile ovvero direttamente al Fondo sanitario, con le modalità che saranno definite a livello nazionale.

(*) L'importo del contributo così calcolato sarà valido sino al 31 agosto 2020.